

TERNA Rete Italia Direzione Territoriale Nord Ovest - Pero (Milano)

Decreto interministeriale N.239/EL-364/291/2019 del 3 luglio 2019 - Approvazione del progetto per la costruzione ed esercizio, da parte della società Terna S.p.A., di una stazione elettrica a 132 kV denominata “Lesegno”, da inserire sull’esistente linea a 132 kV “Riva Acciaio – Mondovì” e dell’elettrodotto aereo a 132 kV “Lesegno – Ceva”, nei comuni di Lesegno, Ceva e San Michele Mondovì, in provincia di Cuneo.

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E
L’EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L’INQUINAMENTO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l’articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, in base al quale *“al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell’energia elettrica, la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello Sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]”*;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 e successive modifiche e integrazioni, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all’esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO in particolare l'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in base a cui *“nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO in particolare l'art. 53, comma 16-ter, del suddetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 1, comma 42, della legge 6 novembre 2012 n. 190, sul passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (cosiddetto *“Pantouflage”*) in base a cui: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*;

VISTA la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello Sviluppo economico applicativa dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 31 maggio 2019 ai sensi della suddetta nota applicativa e trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20190041218 del 7 giugno 2019;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche e integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330 e successive modifiche, recante integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge

23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche e integrazioni, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo, secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come da ultimo modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

VISTA l'istanza prot. n. TRISPANO/P20160000634 del 21 giugno 2016 (acquisita agli atti del procedimento con prot. MiSE n. 17401 del 24 giugno 2016), indirizzata al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, corredata dalla documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e successive modifiche e integrazioni e del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una stazione elettrica (S.E.) a 132 kV denominata "Lesegno", da inserire sull'esistente linea a 132 kV "Riva Acciaio – Mondovì" e dell'elettrodotto aereo a 132 kV "Lesegno – Ceva", con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere, nei comuni di Lesegno, Ceva e San Michele Mondovì, in provincia di Cuneo;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda altresì:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalla S.E. e dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;
- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.327/2001 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che l'intervento è motivato dalla richiesta di aumento della potenza prelevabile dalla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) di 100 MW avanzata dalla società Riva Acciaio S.p.A. presso l'esistente stabilimento siderurgico sito in comune di Lesegno (CN);

CONSIDERATO che tale intervento permetterà di soddisfare la richiesta dell'utente migliorando l'attuale fornitura di energia elettrica ed inoltre, aumentando la magliatura della rete a 132 kV, apporterà un beneficio alla qualità del servizio elettrico fornito dalla RTN alle utenze presenti nell'area;

CONSIDERATO che l'intervento oggetto di istanza prevede in sintesi la realizzazione di:

- una S.E. di smistamento a 132 kV denominata "Lesegno", con soluzione in aria;
- un elettrodotto aereo a 132 kV semplice terna denominato "Lesegno S.E. – Ceva", che sarà realizzato tra la S.E. in progetto e l'esistente cabina primaria di "Ceva", avente una lunghezza di circa 6,5 km;
- una variante alla linea esistente a 132 kV "Riva Acciaio – Mondovì" n. 730, al fine di realizzare il collegamento della stessa alla S.E. in progetto, con la realizzazione di una nuova campata di lunghezza di circa 50 metri;

VISTA la dichiarazione sottoscritta dal soggetto istante con cui viene specificato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006 e successive modifiche e integrazioni, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro) nonché l'attestazione del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004, acquisita agli atti del procedimento;

VISTA la nota prot. n. 36154 del 22 dicembre 2016, con la quale il Ministero dello Sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché ha indetto, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, una Conferenza di Servizi istruttoria, convocandone contestualmente la prima riunione per il giorno 18 gennaio 2017;

DATO ATTO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, nella suddetta nota del 22 dicembre 2016 è stato fornito a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l'indirizzo *web* cui accedere per acquisire copia del progetto;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo economico, prot. n. 1260 del 19 gennaio 2017, con cui è stato trasmesso a tutti i soggetti interessati il resoconto verbale della riunione della conferenza di servizi del 18 gennaio 2017, che costituisce parte integrante del presente decreto (*Allegato 1*), da cui è emerso, tra l'altro, che:

- le caratteristiche dell'intervento sono tali per cui esso rientra tra quelli da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (*screening* di V.I.A.); quindi la società Terna è stata invitata ad attivare l'endoprocedimento ambientale presso la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- il Ministero dello Sviluppo economico ha ritenuto, pertanto, di aggiornare il procedimento autorizzativo alla conclusione della predetta procedura di assoggettabilità a V.I.A., nonché di rinviare la fase inerente gli avvisi ai soggetti interessati dalla procedura espropriativa ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 16054 dell'11 luglio 2018 con cui il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha notificato il Provvedimento Direttoriale n. DVA-DEC-2018-301 del 27 giugno 2018, con cui è stata determinata l'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni inerenti la sola fase esecutiva/realizzativa delle opere tali da non comportare modifiche di tracciato al progetto presentato in autorizzazione;

PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto delle opere presso i Comuni interessati, ai fini della consultazione al pubblico, e a far pubblicare l'Avviso dell'avvio del procedimento agli Albi Pretori comunali di Lesegno, Ceva e San Michele Mondovì dal 6 agosto 2018 al 5 settembre 2018;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto a far pubblicare l'avviso sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "La Stampa" e "Italia Oggi" del giorno 6 agosto 2018;

PRESO ATTO che l'avviso è stato pubblicato anche sul sito informatico della Regione Piemonte a partire dal 6 agosto 2018;

ATTESO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, non sono pervenute osservazioni, ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, da parte di proprietari delle aree interessate dalle opere da realizzare;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n. 86151 del 3 ottobre 2018 con la quale, a seguito dell'acquisizione della pronuncia di esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. ed in conformità a quanto deciso in sede di riunione della Conferenza di Servizi del 18 gennaio 2017:

- ha indetto la conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
- è stata concessa, in virtù del principio di leale collaborazione, la possibilità alle amministrazioni interessate di consultare ulteriormente, per un periodo di 45 giorni, il progetto a suo tempo depositato dal soggetto proponente;

CONSIDERATO che nel termine stabilito dal comma 2, lettera b) del citato articolo 14-bis sono pervenute, le seguenti richieste di integrazioni documentali da parte della Regione Piemonte:

- Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica/Settore Tecnico Regionale di Cuneo; prot. n. 46717 del 16 ottobre 2018);
- Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio/Settore Territorio e Paesaggio; prot. n. 26989 del 18 ottobre 2018.

VISTE le note prot. n. 55225 del 28 novembre 2018 e n. 31215 del 4 dicembre 2018, con le quali i suddetti Settori regionali, a seguito dell'invio da parte di Terna Rete Italia S.p.A. della documentazione richiesta, hanno espresso i propri pareri con prescrizioni;

CONSIDERATO che parte delle aree interessate dall'intervento ricade in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che per la realizzazione di tali opere è, pertanto, prevista l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTA la nota prot. n. 14584 del 20 novembre 2018, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Alessandria Asti e Cuneo, ha confermato le valutazioni già espresse nell'ambito della procedura di screening di VIA sotto il profilo della compatibilità paesaggistica con la nota prot. n. 3433 del 22 marzo 2017;

VISTA la citata nota prot. n. 31215 del 4 dicembre 2018, con la quale il Settore Territorio e Paesaggio della Regione Piemonte ha espresso una valutazione positiva ai sensi dell'art. 146, del d. lgs. 42/2004, con prescrizioni;

VISTA la Deliberazione n. 21-8174 del 20 dicembre 2018, con la quale la Giunta Regionale del Piemonte ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;

VISTA la nota prot. n. 342 del 10 gennaio 2019, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei Comuni interessati, ha trasmesso l'esito della verifica da parte della Regione Piemonte, relativamente all'intervento in questione;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 3*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la nota prot. n. 357 dell'8 gennaio 2019, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato l'esito positivo della Conferenza di Servizi in modalità asincrona (*Allegato 2*);

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in oggetto risultano urgenti e indifferibili in quanto permetteranno di soddisfare la richiesta di aumento della potenza prelevabile dalla RTN da parte dell'utente Riva Acciaio S.p.A. e di aumentare la qualità del servizio elettrico fornito alle utenze presenti nell'area;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTO l'"Atto di accettazione" prot. n. TERNA/P20190029918 del 19 aprile 2019, con il quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., ha accettato le prescrizioni poste nei suddetti pareri, nulla osta e atti di assenso;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio di una stazione elettrica a 132 kV denominata "Lesegno", da inserire sull'esistente linea a 132 kV "Riva Acciaio – Mondovì" e dell'elettrodotto aereo a 132 kV "Lesegno – Ceva", nei comuni di Lesegno, Ceva e San Michele Mondovì, in provincia di Cuneo, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione ed il tracciato individuati nelle planimetrie catastali n. DE23731NNBAX00009 – fogli 1 e 2 – rev 0 del 31 maggio 2016, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche e integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.

5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni interessati confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e successive

modifiche e integrazioni e dell'articolo 52-*quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche e integrazioni, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 3*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e successive modifiche e integrazioni.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, nonché alle prescrizioni contenute nel citato Provvedimento Direttoriale n. DVA-DEC-2018-301 del 27 giugno 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato *pro tempore*, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica nonché dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330 e successive modifiche e integrazioni, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-*bis* e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A..

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO ELETTRICO,
LE RINNOVABILI E
L'EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE
(Ing. Gilberto Dialuce)
02/07/2019

IL DIRETTORE GENERALE
PER I RIFIUTI
E
L'INQUINAMENTO
(Dott. Mariano Grillo)
03/07/2019